

IL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE CERTIFICATE E LA BANCA DATI FGAS

Camera di commercio
di Milano Monza Brianza Lodi

12 giugno 2019, a cura di Rossella Di Perna



Indice

1. REGISTRO TELEMATICO FGAS	3
Soggetti obbligati: chi si deve iscrivere	7
Procedura di iscrizione al Registro FGAS	20
2. CERTIFICAZIONE PERSONE E IMPRESE	27
3. BANCA DATI VENDITE	34
4. BANCA DATI MANUTENZIONE	40
5. OPERATORI – CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI	44
Abrogazione della comunicazione ad ISPRA	48
6. SANZIONI	49
7. SITI UTILI - CONTATTI	53

REGISTRO TELEMATICO FGAS

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146**, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (UE) n. 842/2006 e il precedente D.P.R. n. 43 del 27/01/2012.

Il D.P.R. 146 è entrato in vigore il **24 gennaio 2019**.

Art. 15 - Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione, le persone fisiche e le imprese si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale.

2. Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.

La Camera di commercio competente è quella del capoluogo di regione: presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi si iscrivono tutte le imprese che hanno sede legale in Lombardia e tutte le persone fisiche residenti in Lombardia.

Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione
- b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione
- c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate
- d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato
- e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione
- f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato

Soggetti obbligati: chi si deve iscrivere

REFRIGERAZIONE – PERSONE FISICHE

Devono iscriversi al Registro FGAS e **ottenere il certificato** le persone che svolgono, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse ed **anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** (Regolamento 2015/2067 - ex Regolamento 303/2008), le seguenti attività:

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento.

Rispetto alla normativa previgente, Il D.P.R. 146/2018 introduce **alcune modifiche** in relazione al campo di applicazione:

- obbligo di iscrizione e certificazione anche per le persone che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- obbligo di iscrizione e certificazione per le persone che svolgono attività di smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

Per le persone già iscritte al Registro FGAS in base alla normativa precedente (Regolamento 303/2008) l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015.

Le persone già iscritte e certificate:

- potranno continuare a svolgere l'attività per la quale hanno già ottenuto il certificato in base al regolamento 303, sino a scadenza del certificato;
- per svolgere l'attività anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero dovranno richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato, senza modificare la propria pratica di iscrizione;
- potranno svolgere l'attività di smantellamento senza alcuna estensione.

REFRIGERAZIONE - IMPRESE

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad **ottenere un certificato** in base al Regolamento CE 2015/2067.

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS ma **non devono ottenere un certificato**.

Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. introduce **alcune modifiche** in relazione al campo di applicazione: è previsto infatti l'obbligo di iscrizione (ma non di certificazione) anche per le imprese che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero

L'ambito della **certificazione** viene inoltre esteso **anche alle attività di smantellamento**: le imprese che svolgono tale attività devono iscriversi e ottenere il certificato.

Per le imprese già iscritte al Registro in base al Regolamento 303/2008:

- l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015 per le apparecchiature fisse;
- i certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 restano validi sino alla scadenza e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse;
- le imprese che intendono estendere l'attività anche alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero dovranno modificare la propria iscrizione al Registro presentando, via telematica, una pratica di variazione ma non sono soggette, limitatamente all'attività aggiuntiva, ad obbligo di certificazione.

ANTINCENDIO – PERSONE FISICHE

Il D.P.R. 146/2018 non apporta alcuna modifica agli obblighi in capo alle persone ed alle imprese che svolgono attività su apparecchiature antincendio.

Rimangono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le persone che svolgono attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra (in base al Regolamento 304/2008).

In particolare, le attività oggetto di certificazione sono:

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento (nuova attività).

Le persone già iscritte non sono tenute ad operare alcuna variazione: **gli attuali certificati restano validi.**

ANTINCENDIO - IMPRESE

Rimangono analogamente tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra (in base al Regolamento 304/2008).

Le imprese già iscritte non sono tenute ad operare alcuna variazione: **gli attuali certificati restano validi.**

COMMUTATORI ELETTRICI – PERSONE FISICHE

Il D.P.R. 146/2018 introduce **sostanziali modifiche** negli obblighi di persone ed imprese che operano su commutatori.

In base al D.P.R. 43/2012 che è stato abrogato, erano tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere il certificato esclusivamente le persone che svolgevano attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, ai sensi del Regolamento 305/2008.

In base all'articolo 7 del D.P.R. 146/2018, sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato le persone che svolgono attività di **installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero** su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento CE/2066/2015.

Per le persone che si sono iscritte al Registro telematico nazionale per il recupero di gas fluorurati da commutatori ad alta tensione, in base al regolamento 305/2008, l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo Regolamento CE/2066/2015.

I certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, limitatamente alle attività di recupero FGAS da commutatori ad alta tensione.

La possibilità effettiva di svolgere le altre attività è subordinata al conseguimento della certificazione adeguata: se la persona intende svolgere attività di installazione, recupero, manutenzione e smantellamento di commutatori elettrici dovrà procedere ad una **estensione del certificato**.

COMMUTATORI ELETTRICI - IMPRESE

Per quanto riguarda le imprese, in base al D.P.R. 43/2012 che è stato abrogato, erano tenute ad iscriversi al Registro FGAS (e non a certificarsi) le imprese che svolgevano attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione, ai sensi del Regolamento 305/2008.

L'articolo 10 del D.P.R. 146/2018 stabilisce invece che sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS tutte le imprese che svolgono **attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero** su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento CE/2066/2015.

Le imprese non sono tenute ad ottenere la certificazione.

Per le imprese già iscritte la modifica dell'iscrizione con l'adeguamento al nuovo Regolamento viene effettuata d'ufficio.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SU VEICOLI – PERSONE FISICHE

Il D.P.R. 146/2018 **non introduce alcuna modifica** in relazione agli obblighi per le persone e le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Per recupero si intende l'operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria preceduta o seguita dall'attività di recupero degli FGAS contenuti negli impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo.

Le **persone** che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore **devono iscriversi** al Registro FGAS e **ottenere un attestato** rilasciato da un organismo di attestazione accreditato, a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

L'attestato non è soggetto a scadenza.

Le **persone** ed imprese **già iscritte non hanno alcun obbligo**.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SU VEICOLI – IMPRESE

Le **imprese** che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono iscriversi al Registro FGAS e **non devono ottenere alcun attestato o certificato.**

Attività di recupero di gas fluorurati svolti su altre tipologie di veicoli (p.es. camion, pullman, treni ecc.) non sono soggette ad alcun obbligo.

Le persone ed **imprese già iscritte non hanno alcun obbligo.**

RECUPERO SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI – PERSONE FISICHE

Il D.P.R. 146/2018 non introduce **alcuna modifica** in relazione alle attività di recupero solventi a base di gas fluorurati svolte in base al Regolamento 306/2008.

Le persone che svolgono l'attività di recupero solventi a base di gas fluorurati a effetto serra sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato.

Persone ed imprese già iscritte non devono svolgere alcuna operazione.

RECUPERO SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI - IMPRESE

Il D.P.R. 146/2018 non introduce **alcuna modifica** in relazione alle attività di recupero solventi a base di gas fluorurati svolte in base al Regolamento 306/2008.

Le imprese che svolgono l'attività di recupero solventi a base di gas fluorurati a effetto serra sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS ma non devono ottenere un certificato.

Persone ed **imprese già iscritte non devono svolgere alcuna operazione.**

CICLO RANKINE – PERSONE FISICHE

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 146/2018, **devono iscriversi al Registro** le persone che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Il Ciclo Rankine è un ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.

CICLO RANKINE - IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 146/2018, **devono iscriversi** al registro telematico nazionale **ma non devono ottenere un certificato**, le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Il Ciclo Rankine è un ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.

Procedura di iscrizione al Registro FGAS

ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro avviene per via telematica, **prima** di richiedere la certificazione o l'attestazione.

L'accesso avviene dal sito www.fgas.it mediante dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione e sottoscrizione o SPID, intestato al titolare della pratica (persona che si iscrive o legale rappresentante dell'impresa) o ad un soggetto da esso delegato.

Il soggetto che si deve iscrivere e non è in possesso di firma digitale può:

- richiedere la firma digitale alla propria Camera di commercio
- delegare alla presentazione della pratica un soggetto terzo (associazione, commercialista, consulente) munito di firma digitale. In quel caso dovrà sottoscrivere una procura in carta semplice prodotta automaticamente dal Registro nel corso della compilazione: tale delega dovrà essere inviata insieme alla pratica.

ISCRIZIONE AL REGISTRO - VERSAMENTI

L'iscrizione comporta il pagamento di diritti di segreteria e imposta di bollo:

- iscrizione persone fisiche: Euro 13,00 di diritti - Euro 16,00 di bolli
- iscrizione imprese: Euro 21,00 di diritti - Euro 16,00 di bolli

Dal 1° marzo 2019 i pagamenti relativi al Registro FGAS per la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi possono essere eseguiti **SOLO** con carta di credito o sistema Telemaco Pay (carta virtuale prepagata delle Camere di commercio).

ISCRIZIONE AL REGISTRO – ITER PRATICA

Una volta trasmessa la pratica di iscrizione l'utente ottiene, all'indirizzo mail indicato nella pratica stessa, una notifica di avvenuto ricevimento.

La Camera di commercio, dopo avere terminato l'istruttoria con esito positivo, invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica comunicando il numero di iscrizione (PR.... per le persone e IR.... per le imprese).

Dalla propria area riservata l'utente potrà scaricare la pratica inviata e l'attestato contenente il numero di iscrizione.

Nel caso la pratica contenga anomalie che impediscono l'accoglimento, la Camera di commercio invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica di respingimento riportante le anomalie rilevate.

Il compilatore potrà riprendere la pratica, correggerla e ritrasmetterla.

ISCRIZIONE AL REGISTRO – RIFERIMENTI UTILI

Dal sito www.fgas.it si accede alla scrivania telematica.

Sono disponibili inoltre:

- modelli di iscrizione per persone e imprese
- modulo di delega
- [FAQ](#)
- video tutorial per iscrizione persone e imprese

ALTRE PRATICHE REGISTRO FGAS

- Pratica di **VARIAZIONE**: modifica dei dati comunicati (ad esempio cambio di categoria o di attività).
Euro 9,00 di diritti + Euro 16,00 di bolli
- Pratica di **CANCELLAZIONE**: cessazione dell'attività o chiusura impresa.
Nessun diritto previsto.
- Pratica di **AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA**: per modifica di dati quali, ad esempio, indirizzo, ragione sociale, legale rappresentante, referente.
Nessun diritto previsto.
- Pratica di **RICHIESTA COPIA ATTESTATO DI ISCRIZIONE**: per chi non dispone più del numero di iscrizione e non è più in contatto con la persona delegata.
Euro 5,00 di diritti.

CONSULTAZIONE DEL REGISTRO

Dal sito www.fgas.it è possibile effettuare ricerche di imprese o persone iscritte al Registro.

La modalità di ricerca può essere attivata per soggetto o per sezione.

CERTIFICAZIONE PERSONE E IMPRESE

I certificati e gli attestati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati ed iscritti anch'essi al Registro.

L'elenco di tali organismi è disponibile sul sito www.fgas.it.

Gli organismi operano secondo schemi di accreditamento predisposti da Accredia (ente unico di certificazione) e approvati dal Ministero dell'Ambiente.

Le persone e le imprese devono richiedere ed ottenere il certificato o l'attestato **entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro** oppure, **se già iscritte, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018**. L'iscrizione al Registro è quindi condizione necessaria per ottenere i certificati.

In caso di mancato rispetto del limite indicato, l'iscrizione al Registro decade, previa notifica.

CERTIFICATI PERSONE FISICHE

I certificati vengono rilasciati alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica.

I certificati hanno una **durata di 10 anni**, alla scadenza dei quali si possono rinnovare tramite lo svolgimento di un nuovo esame.

Nell'arco dei 10 anni, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate annualmente: gli organismi inseriscono per via telematica nel Registro l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).

CERTIFICATI IMPRESE

I certificati vengono rilasciati alle imprese a seguito della dimostrazione del rispetto di una serie di requisiti, quali:

- impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (ogni 200.000 Euro di fatturato specifico - almeno una persona certificata);
- strumenti e procedure necessarie per svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione.

I certificati hanno una **durata di 5 anni**: devono essere rinnovati entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato, tramite esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

Nell'arco dei 5 anni, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate annualmente: gli organismi inseriscono per via telematica nel Registro l'esito degli accertamenti (mantenimento o meno della certificazione).

L'impresa deve inoltre comunicare all'organismo ogni variazione che muta le condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

ATTESTAZIONE PERSONE FISICHE

L'attestato viene rilasciato da un organismo di attestazione accreditato alle persone fisiche che hanno completato un **corso di formazione** nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime sul funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, sull'impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale e sul recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra.

Le competenze e le conoscenze minime previste sono elencate nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.

L'attestato non ha scadenza.

ATTESTAZIONE IMPRESE

L'impresa che svolge attività di recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore **non deve ottenere alcun attestato** o certificato, ma deve obbligatoriamente iscriversi al Registro.

IMPORTANTE

La presenza nella visura camerale di un'impresa dell'iscrizione al Registro FGAS compare **solo** per quelle imprese che svolgono una delle attività per le quali è obbligatorio l'ottenimento del certificato rilasciato da un organismo di certificazione (Reg. 2015/2067, Reg. 304/2008), e **solo dopo aver ottenuto tale certificato**.

Se infatti l'impresa è iscritta al Registro FGAS ed ha ottenuto il certificato, tali informazioni compariranno nella visura camerale dell'impresa.

Se, al contrario, l'impresa è iscritta al Registro, ma non ha ancora ottenuto il certificato, sulla visura camerale non comparirà nulla, neppure la sola iscrizione al Registro FGAS.

Lo stesso discorso vale per la consultazione del Registro sul sito www.fgas.it: nella sezione relativa alle imprese e alle persone certificate, la ricerca produrrà come risultati solo i nominativi di imprese e persone che, oltre ad essere iscritte al Registro FGAS, hanno già ottenuto il certificato da parte di un organismo di certificazione.

BANCA DATI VENDITE

VENDITE GAS

L'articolo 11 comma 4 del Regolamento 517/2014 stabilisce che, ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, **i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.**

VENDITE APPARECCHIATURE

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da **un'impresa certificata.**

Non è prevista una soglia minima.

DA QUANDO

L'obbligo di comunicare i dati delle vendite decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè **dal 24 luglio 2019**.

La Banca Dati è stata avviata anticipatamente, il 10 giugno 2019, per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Infatti le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, **devono iscriversi preventivamente**, per via telematica, **al Registro telematico nazionale**: l'iscrizione è necessaria per poter poi trasmettere i dati sulle vendite.

A partire dal 24 giugno 2019 sarà possibile accedere alla Banca Dati Vendite per verificare le funzionalità del sistema, ma solo **dal 25 luglio 2019 sarà possibile trasmettere i dati sulle vendite**.

ISCRIZIONE

L'iscrizione avviene per via telematica, accedendo alla Scrivania Venditori per la compilazione delle pratiche dal sito <https://bancadati.fgas.it>.

L'accesso avviene con SPID o firma digitale intestati a persona di impresa, indicata in visura.

Non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi.

Le imprese devono versare i diritti di segreteria (pari a 21,00 €) e l'imposta di bollo (16,00 €) con le modalità già indicate dalla Camera di commercio per le iscrizioni al Registro FGAS degli altri soggetti obbligati: carta di credito o sistema Telemaco Pay.

Nella pratica di iscrizione l'impresa dovrà indicare le unità locali che opereranno come punti vendita, ed indicare le persone (anche esterne all'impresa) abilitate a trasmettere i dati.

Le persone così individuate riceveranno, via mail, le credenziali per l'accesso.

L'istruttoria della pratica avviene con le medesime modalità già seguite per le istruttorie delle pratiche di iscrizione dei manutentori/installatori.

COMUNICAZIONE DATI VENDITE

La comunicazione avverrà, **a partire dal 25 luglio 2019**, sempre per via telematica con l'accesso dal portale <https://bancadati.fgas.it>.

L'accesso potrà avvenire via SPID, firma digitale o credenziali rilasciate in sede di iscrizione.

I dati relativi alla vendita di FGAS devono essere comunicati “al momento della vendita”.

I dati relativi alla vendita delle apparecchiature possono essere comunicati al momento dell'emissione della fattura (dato previsto dalla norma).

L'inserimento e la comunicazione potranno essere effettuate tramite un'apposita procedura telematica o, in maniera massiva, con l'upload di file in formato xls o xml.

Non è previsto alcun diritto di segreteria.

INFORMAZIONI - MANUALI - PROCEDURE

L'informazione per le imprese sarà disponibile tramite il sito <https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas>, dove saranno presenti anche le [FAQ](#), e tramite il portale <https://bancadati.fgas.it>.

Sul sito <https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas> è disponibile anche il manuale con la procedura di iscrizione al Registro FGAS per i rivenditori, al quale verrà poi aggiunto in seguito anche quello per la comunicazione dei dati sulle vendite.

BANCA DATI MANUTENZIONE

Il D.P.R. 146/2018, che istituisce la Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, all'articolo 16 stabilisce che, a decorrere da 8 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal **25 settembre 2019**, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:

- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.

La comunicazione dei dati va effettuata, per via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- C. dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 € per le imprese e a 13,00 € per le persone.

I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML, sono:

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.

A partire dal 25 settembre 2019 l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature, previsto dal Regolamento 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati di cui sopra: gli operatori (ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un'apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

OPERATORI - CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

In base all'articolo 2 del D.P.R. 146/2018 è considerato **operatore** il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto.

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGAS **non è tenuta ad iscriversi al Registro né a certificarsi.**

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature, nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGAS in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

- rivolgersi a persone o imprese certificate: l'elenco è disponibile sul sito www.fgas.it

oppure

- utilizzare proprio personale iscritto al Registro ed in possesso di certificato.

Come previsto all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione Europea, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂-equivalente) devono conservare i registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità nazionale competente o della Commissione Europea.

Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.

A decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all'articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018.

Pertanto **fino alla data del 24 settembre 2019 gli operatori di apparecchiature dovranno conservare il registro delle apparecchiature** previsto dal Regolamento europeo 517/2014, mentre, **a partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati**, dalla quale l'operatore potrà scaricare, per via telematica e dietro un pagamento di un diritto di segreteria, un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Abrogazione della dichiarazione ad ISPRA

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, obbligo che era posto in capo agli operatori.

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà quindi essere trasmessa.

L'obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate, **che**, a partire dal 24 settembre 2019, **dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati previsti dalla legge** relativamente agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate.

Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell'impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.

L'operatore delle apparecchiature (ovvero il proprietario o comunque il soggetto che ha un effettivo controllo sull'apparecchiatura) **potrà accedere ad un'area riservata della Banca Dati FGAS e consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature, nonchè scaricare un attestato.**

SANZIONI

Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 – «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra».

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le **principali sanzioni** previste in capo alle **imprese**:

- Art. 4

Le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, **impiegando personale non in possesso dell'attestato**, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- Art. 5

- Le imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per apparecchiature quali circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; impianti di protezione antincendio ed estintori e commutatori ad alta tensione e che, nell'ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra **utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato**, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- Le imprese che svolgono le attività disciplinate dai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 **senza essere in possesso del pertinente certificato** sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- Art. 10

Le imprese che **non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro** sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Le **principali sanzioni** previste in capo agli **operatori**:

- Art. 3

L'operatore delle applicazioni fisse di cui ai regolamenti 303/2008 e 304/2008:

- che **non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- che nelle attività di controllo delle perdite **non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
- che nelle attività di riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio), **non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- Art. 4

L'operatore delle applicazioni fisse di cui ai regolamenti 303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008:

- che nelle attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione **non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

SITI UTILI

- www.fgas.it
- bancadati.fgas.it
- www.ecocamere.it
- www.milomb.camcom.it/ambiente

CONTATTI

- servizi.ambientali@mi.camcom.it
- info@fgas.it
- assistenza@fgas.it

Inoltre, dal 9 aprile 2019, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha messo a disposizione di tutti gli interessati il nuovo portale opendata.milomb.camcom.it, un sito gratuito e aperto per la condivisione dei dati relativi alle imprese del territorio.

Tra i dati fruibili presenti nel portale, anche alcune elaborazioni sui dati relativi al Registro FGAS.



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Sede legale

via Meravigli, 9/B
20123 Milano
CF e P. IVA 09920840965

Centralino
+39 02 85151 (Milano)
+39 039 28071 (Monza e Brianza)
+39 0371 45051 (Lodi)

Orari
lunedì-giovedì 8:30 | 17:00
venerdì 8:30 | 13:00